



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE IAVORO

14 NOV. 2005

Oggetto

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ettore MERCURIO - Presidente -

R.G.N. 19425/03

Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere -

Cron. 22927

Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -

Rep.

Dott. Vincenzo DI CERBO - Consigliere -

Ud. 26/09/05

Dott. Ulpiano MORCAVALLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.G. , elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CESTER, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FEDERAZIONE CEDART, in persona del legale rappresentante pro tempore nonchè liquidatore, signor

U.C. e per la CONFARTIGIANATO -

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA MARCA TREVIGIANA (già ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA MARCA TREVIGIANA), in

2005
3581
persona del Presidente e legale rappresentante pro





tempore signor **M.P.**, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio
dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che li rappresenta e
difende unitamente all'avvocato PAOLO FERRARESI,
giusta procura speciale alla lite atto notar EDOARDO
BERNINI di TREVISO del 7/08/03, rep. n. 1915;

- resistente con procura -

avverso la sentenza n. 2055/02 del Tribunale di
PADOVA, depositata il 26/07/02 r.g.n. 998/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/05 dal Consigliere Dott. Giancarlo
D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato COSSU BRUNO;
udito l'Avvocato PERSIANI MATTIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CANCELLIERE C1
Giovanni Cantelmo

19425/03

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Treviso del 4.10.1994 **G.P.** esponeva che il 2.8.1989 era stato assunto dalla Federazione Cedart con mansioni di assistente ai personal computer e che era stato licenziato in data 22.7.1994 per soppressione del posto di lavoro. Sosteneva il ricorrente che il licenziamento era privo di giustificato motivo in quanto la Cedart rappresentava una delle strutture collegate all'Associazione Artigiani della Marca Trevigiana (AAMT); rilevava che la Cedart, anche se dotata formalmente di propria personalità giuridica, era strettamente collegata a detta associazione, dalla quale dipendeva, tanto da utilizzare la stessa sede e lo stesso personale in modo promiscuo, sicchè i due enti costituivano un unico centro di imputazione di rapporti giuridici. Chiedeva pertanto che, dichiarata l'illegittimità del licenziamento, la AAMT venisse condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno; in via subordinata, che analoga condanna fosse pronunciata nei confronti della Federazione Cedart. *29/11/94*

La Federazione Cedart e l'AAMT si costituivano e si opponevano alle domande.

Il Pretore, istruita la causa, respingeva il ricorso con sentenza del 6.6.1996, confermata dal Tribunale di Treviso con sentenza del 10.6.1997.

Questa Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal **P.** con sentenza n. 7379 del 1999, cassava la sentenza del Tribunale di Treviso rinviando per un nuovo esame al Tribunale di Padova.

Riassunta la causa, il Tribunale di Padova, con sentenza n. 2055 del 2001, respingeva l'appello del **P.** avverso la sentenza del Pretore di Treviso.

Il giudice di rinvio osservava che le prove raccolte inducevano a ritenere che l'innegabile collegamento esistente tra le due persone giuridiche non era tale da giustificare l'esistenza di un'unica organizzazione aziendale facente capo alla AAMT, mantenendo i due soggetti struttura ed organizzazione ben distinte. Infatti, la Cedart, che gestiva un centro meccanografico destinato a servire le associazioni artigiane, aveva una struttura del tutto distinta dalla AAMT, che aveva compiti sindacali di assistenza alle imprese associate; le due persone giuridiche avevano distinti centri decisionali; non risultava l'uso promiscuo del personale ed il P. aveva sempre lavorato alle dipendenze della Cedart, anche quando prestava assistenza ai personal computer nelle sedi delle associazioni mandamentali o dell'associazione provinciale. A ritenere diversamente non valevano le circostanze che per le prestazioni rese dal Pin alla AAMT non fossero emesse fatture, poiché la prestazione in favore dell'associazione doveva ritenersi effettuata dalla Cedart e non dal singolo lavoratore; né la circostanza che i dipendenti delle associazioni collegate all'AAMT avessero un unico contratto collettivo aziendale il quale prevedeva la possibilità di trasferimento di personale da un ente all'altro, in quanto dette circostanze non escludevano il rapporto di lavoro di ciascun dipendente con la singola associazione.

Esclusa quindi l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici di lavoro, il Tribunale osservava che nel caso di specie il licenziamento del P. risultava giustificato dalla situazione di crisi finanziaria dell'azienda e dalla soppressione del servizio di assistenza ai personal computer, visto che a partire dal 1993 le associazioni mandamentali avevano affidato tale servizio a ditte esterne; né il P. poteva essere reimpiegato in mansioni equivalenti, in particolare in quella di programmatore di sistema

AS400, poiché i posti di programmatore di detto sistema erano già coperti. Rilevava infine il Tribunale che dopo il licenziamento del P. la Cedart non aveva assunto altri dipendenti ed era stata posta in liquidazione.

Per la cassazione di tale sentenza G.P. ha proposto ricorso sostenuto da due motivi. La Federazione Cedart in liquidazione e l'Associazione Artigiani della Marca Trevigiana resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 384 CPC e 1362 C.C. nonché vizi di motivazione, il ricorrente sostiene che il giudice di rinvio non si è attenuto ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione nella sentenza rescindente. Afferma infatti il ricorrente che il giudice di legittimità, condividendo i rilievi del ricorrente, ha affermato che nella fattispecie in esame sussisterebbe un centro unitario di riferimento di gestione, pur conservando le singole associazioni autonoma personalità giuridica. Sostiene il ricorrente che questa Corte avrebbe affermato che la unicità di datore di lavoro non significava affatto l'eliminazione delle distinte personalità giuridiche, ma soltanto unitarietà organizzativa e funzionale. Ha dunque errato il giudice di rinvio laddove ha preteso riconsiderare la questione della esistenza o meno di un unico datore di lavoro giungendo a conclusioni difformi da quelle enunciate nella sentenza rescindente. In ogni caso il Tribunale di Padova è pervenuto a tale conclusione male valutando le circostanze di fatto emerse nel corso dell'istruzione, omettendo di considerare la comprovata esistenza di un potere direttivo unitario, anche in tema di assunzione di personale, l'interscambio di personale, il sistema di pagamento dei servizi resi dalla Federazione Cedart alla AAMT.

M. P.

Il motivo è infondato. La sentenza rescindente, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non contiene alcuna enunciazione di principi di diritto vincolante il giudice di rinvio. La sentenza del Tribunale di Treviso è stata cassata per difetto di motivazione, avendo il giudice di merito del tutto omesso di esaminare la questione del collegamento tra le due associazioni e della "titolarità del rapporto di lavoro dal lato del datore di lavoro", questione che aveva carattere preliminare e che aveva formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione. Meno che mai dalla sentenza rescindente è lecito ricavare (come erroneamente fa il ricorrente) che il giudice di legittimità abbia ritenuto definitivamente provato nel giudizio di merito che le due associazioni costituivano "un centro di riferimento unitario di gestione". La sentenza impugnata, infatti, è stata cassata proprio perché priva di adeguata motivazione sul punto.

La sentenza di rinvio, dunque, non merita censura per asserita violazione dell'art. 384 CPC, avendo il Tribunale di Padova in modo corretto posto al centro della propria indagine la "pretesa sussistenza di un'unica organizzazione aziendale facente capo all'AAMT", come richiesto dalla sentenza rescindente. Non è fondato neppure il rilievo del ricorrente secondo cui la Corte di cassazione avrebbe demandato al giudice di rinvio il compito di accertare, non già l'esistenza o meno di un unico soggetto giuridico, bensì l'esistenza o meno di un'unica complessa organizzazione aziendale facente capo all'AAMT. Il Tribunale, infatti, ha interpretato il decisum della Corte come invito a motivare in ordine alla "titolarità del rapporto di lavoro" dal lato del datore di lavoro avuto riguardo al motivo di appello con il quale il P. aveva rilevato gli "stretti collegamenti organizzativi e funzionali tra la CEDART e l'AAMT" (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza rescindente). Questa interpretazione,

M. P.

riservata al giudice di rinvio, non ha formato oggetto di alcuna censura per violazione dei criteri di interpretazione codicistici (cfr. in proposito Cass. n. 6462 del 2005, Cass. n.3352 del 2005), solo genericamente enunciata dal ricorrente nella intestazione del motivo di ricorso in esame, ma non sviluppata.

Il Tribunale di Padova ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nell'ipotesi di collegamento economico-funzionale tra diverse persone giuridiche o imprese, perché sussista un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e perché possa essere superato il principio che il collegamento economico-funzionale tra imprese dello stesso gruppo non importa il sorgere di un autonomo soggetto di diritto poiché ogni persona giuridica conserva la propria autonomia, occorre accertare in modo adeguato l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva, b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte dei titolari delle distinte imprese nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (cfr. Cass.n. 3136 del 1999, Cass. n. 2008 del 1996, Cass. n. 7767 del 1996; vedi anche Cass. n. 7717 del 2003).

Il Tribunale, alla stregua del predetto orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, ha quindi concluso che l'innegabile collegamento esistente tra la CEDART e l'AAMT non ha determinato una situazione di unificazione in un unico soggetto delle due distinte persone

M. P.

giuridiche, che hanno mantenuto una struttura ed una organizzazione ben distinta. A tale conclusione il giudice del rinvio è pervenuto dopo una attenta valutazione delle prove raccolte in ordine agli elementi di fatto prospettati dal ricorrente quali indici sistematici della ~~prospettata~~ unicità dell'organizzazione aziendale. In particolare il Tribunale ha escluso l'esistenza di un unico centro decisionale, ha negato valore determinante all'esistenza di un unico contratto collettivo aziendale ed alla mancata emissione di fatture da parte dell'AAMT in favore del P. ha rilevato che la stessa possibilità di trasferimento del personale da una associazione all'altra non deponeva a favore della tesi del ricorrente, poiché se realmente l'organizzazione aziendale fosse stata unica non sarebbe stata necessaria la previsione della possibilità di trasferimento dei dipendenti.

Queste valutazioni del Tribunale, motivate in modo adeguato e logico, non sono suscettibili di riesame da parte della Cassazione. Non rientra infatti nei compiti del giudice di legittimità il riesame degli elementi di fatto valutati dal giudice del merito, ma soltanto il controllo della sufficienza e della coerenza della motivazione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2 e 3 legge n. 604 del 1966 e degli artt. 414 e 420 CPC, il ricorrente censura la sentenza impugnata in primo luogo per aver ritenuto eccezioni proposte per la prima volta in appello ed inammissibili le osservazioni del ricorrente in ordine alla pretesa crisi finanziaria dell'azienda ed alla artificiosità delle perdite risultanti in bilancio. Rileva il ricorrente che tali osservazioni erano state già formulate in primo grado e che non di eccezioni in senso proprio si trattava bensì di mere argomentazioni difensive per le quali non operava alcuna decadenza.

Alfano

Osserva ancora il ricorrente che il Tribunale non ha considerato che la CEDART ha modificato il motivo del licenziamento: infatti mentre nella lettera di licenziamento si parlava di soppressione del posto, nel corso del giudizio la Federazione ha sostenuto che le mansioni già espletate dal P. erano state assegnate ad altri dipendenti. Non ha considerato il Tribunale, infine, che la possibilità di 'repechage' del P. doveva essere valutata con riferimento all'intera organizzazione facente capo alla AAMT.

Le censure sono destituite di fondamento.

Il Tribunale ha ritenuto provato il giustificato motivo oggettivo del licenziamento del P. con la soppressione del posto di lavoro per il venir meno dell'attività di assistenza ai personal computer svolta dalla CEDART in favore delle associazioni mandamentali degli artigiani. Tale motivo costituisce di per sé sufficiente causa giustificativa del licenziamento del lavoratore; resta così superfluo l'accertamento della sussistenza della crisi finanziaria dell'associazione, dedotta quale ulteriore motivo giustificativo.

Il Tribunale ha altresì precisato le ragioni per le quali il P. non poteva essere reimpiegato dalla CEDART nell'utilizzazione dei programmi AS400, al quale erano già addetti altri dipendenti, né in altre mansioni equivalenti, visto che l'associazione, che non aveva provveduto ad altre assunzioni, dopo poco tempo era stata posta in liquidazione. E' peraltro insussistente la lamentata modificazione dei motivi del licenziamento, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal Tribunale, la fattispecie della soppressione del posto di lavoro si configura anche quando non vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ma queste vengano ripartite tra altri lavoratori, secondo insindacabili scelte

Alfonso

organizzative aziendali, sicchè le due motivazioni del licenziamento non si pongono in contrasto tra loro.

Una volta esclusa l'esistenza di un'unica organizzazione aziendale facente capo alla AAMT, il Tribunale ha conseguentemente escluso che il P. potesse essere reimpiegato nell'azienda di cui era titolare l'associazione sindacale.

Nella specie le valutazioni che il Tribunale ha fatto delle risultanze istruttorie risultano congruamente motivate ed immuni da contraddizioni e vizi logici. Dette valutazioni, in sostanza, si risolvono in una opzione interpretativa del materiale probatorio che si presenta del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch'esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio. In definitiva le doglianze del ricorrente si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità.

Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso, dunque, deve essere respinto. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore delle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro ⁵⁰⁰⁰..... per esborsi ed in euro tremila per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma il 26 settembre 2005

Il Cons. estensore

Giuseppe Di Giustina

Il Presidente

Giuseppe Maccurio

IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria



oggi, **14 NOV. 2005**

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE C1
Giovanni Cantelmo

**ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533**